

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **277/1994** (ECLI:IT:COST:1994:277)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PESCATORE** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSSO**

Camera di Consiglio del **08/06/1994**; Decisione del **22/06/1994**

Deposito del **30/06/1994**; Pubblicazione in G. U. **06/07/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20823**

Atti decisi:

N. 277

ORDINANZA 22-30 GIUGNO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1993 dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Papini Teresa contro il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che la Corte dei conti, sez. III, ha sollevato, con ordinanza emessa il 23 marzo 1993, questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare (o di civile) deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione di guerra se contrae nuove nozze con chi fruisca, in tutto o in parte, di un reddito annuo complessivo superiore al limite di legge;

che, secondo il giudice rimettente, la disposizione sarebbe irrazionale, in quanto non coerente sia con la natura risarcitoria del trattamento pensionistico di guerra, sia con il fine di solidarietà da parte dello Stato nei confronti dei soggetti colpiti da gravi eventi bellici;

che la norma si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento a danno della vedova passata a nuove nozze rispetto a quella che non si sia risposata; con l'art. 2 della Costituzione per violazione del principio di tutela dei diritti dei soggetti che compongono la famiglia intesa come "formazione sociale", oltre che del principio di solidarietà; con l'art. 31, primo comma, della Costituzione, in quanto non agevola la formazione della famiglia legittima e l'adempimento dei relativi compiti; con i principi contenuti negli artt. 29, secondo comma, e 30, primo comma, della Costituzione.

Considerato che la questione è già stata sottoposta a questa Corte, la quale, con sentenza n. 361 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare (o di civile) deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione di guerra se contrae nuove nozze con chi fruisca, in tutto o in parte, di un reddito annuo complessivo superiore al limite di legge, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sez. III, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.